

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorre

Medic's Point srl (P.I.: 03997000751), corrente in Lecce alla Via Dalmazio Birago n. 66, in persona del legale rappresentante *p.t.* dott. Marco Suppa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluigi Pellegrino (C.F.: PLLGLG67T12H501S) e Valeria Pellegrino (C.F.: PLLVLR65L55H501S) e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma al Corso del Rinascimento n. 11 (pec: gianluigi.pellegrino@pec.it; valeria.pellegrino@pec.it; fax 0832256281)

per l'annullamento, previa sospensione

- della determina del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 che ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tra cui la ricorrente del c.d. *pay back* per gli anni dal 2015 al 2018;
- dei presupposti DM 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, e 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 07/11/19 e di ogni altro accordo in Conferenza eventualmente rilevante;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

*

La ricorrente opera in Puglia nel settore della fornitura di dispositivi medici nel cui ambito è stata affidataria anche a seguito di procedure comparative di commesse regolarmente contrattualizzate e puntualmente eseguite anche negli anni dal 2015 al 2018.

Il legislatore con interventi normativi avvenuti dal 2011 al 2015 aveva stabilito che i sistemi sanitari a livello nazionale e regionale avrebbero dovuto rispettare

nel complesso determinati tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici. A tal fine la legge:

- ha fissato nel 4,4% della spesa sanitaria il tetto di spesa nazionale per dispositivi medici;
- ha mandato alla Conferenza Stato Regioni di determinare **entro il 15.9.15 e poi con cadenza biennale** i tetti di spesa regionali;
- ha mandato al Ministero della Salute con decreto emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ***“entro il 30 settembre di ogni anno”*** di verificare a livello nazionale e regionale il rispetto e l'eventuale sfioramento dei tetti di spesa come innanzi fissati; tale accertamento sarebbe avvenuto ***“sulla base dei dati a consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalla specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministero della salute 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento”***;
- ha mandato agli enti dei Servizi Sanitari Regionali di conseguentemente rinegoziare i contratti in essere con i fornitori al fine di rispettare i tetti di spesa (ove) come innanzi fissati;
- ha stabilito che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale (ove come innanzi fissato) sarebbe stato ***“posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017”*** e che ***“ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali di ripiano sono definite su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di conferenza permanente***

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Nel 2018, il legislatore integrando le predette previsioni ha stabilito che per il 2019 l’atto ministeriale di accertamento del rispetto/sforamento del tetto su base nazionale e regionale, poteva essere assunto entro il 31 luglio 2020 mentre per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento. E che tale accertamento sarebbe avvenuto “*sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA*”.

Peraltro, la disciplina così formulata **non ha mai avuto alcuna applicazione** avendo la Conferenza Stato Regioni omesso di determinare entro il termine del 15.9.15 e poi con cadenza biennale, i tetti di spesa regionali e avendo conseguentemente il Ministero omesso di accertare entro il 30 settembre di ogni anno il rispetto o lo sfioramento dei tetti regionali che sarebbero dovuti essere tempestivamente fissati, e da parte loro conseguentemente avendo le Regioni omesso qualsivoglia individuazione dei budget e dei recuperi riferibili alle singole aziende fornitrici.

In tale quadro il Sistema sanitario regionale pugliese attraverso le ASL e le Aziende Ospedaliere competenti ha continuato ad operare e la deducente ha continuato ad adempiere puntualmente alle relative forniture remunerate come da offerta aggiudicataria.

Ed invero, solo nell’autunno 2019 (7.11.19) la Conferenza Stato Regioni ha ritenuto di poter determinare i tetti regionali per gli anni dal 2015 al 2018 (sic!) peraltro fissandoli senza alcuna specifica istruttoria o valutazione, ma replicando il tetto di spesa nazionale pari al 4,4% del finanziamento per il comparto sanitario.

In evidente connessione con l’inaccettabile tardività di tale determinazione, la stessa non ha avuto alcun seguito, nel senso che sino alle vicende odierne in alcun modo il Ministero ha provveduto a verificare il rispetto o lo splafonamento

dei tetti, né tanto meno le Regioni hanno disposto alcunché con riguardo alle singole aziende fornitrici.

Senonché del tutto inopinatamente, come riporta la determina regionale 12.12.22 indicata in epigrafe, con DM 6 luglio 2022 (sic!) il Ministero della Salute di concerto con quello dell'Economia ha ritenuto di poter accertare a livello nazionale e regionale, il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici **per gli anni dal 2015 al 2018** quantificando così ad anni di distanza (sic!) la quota di ripiano a livello regionale da porre in ogni territorio regionale a carico del complesso delle aziende fornitrici dei dispositivi medici.

È poi intervenuta la norma di cui all'art. 18, co. 1, DL 115/22 conv. in L. 142/22, che aggiungendo il comma *9-bis* all'art. *9-ter* DL 78/15 conv. in L. 125/15, ha stabilito **in particolare quanto ai tempi delle procedure** che, in deroga alla disciplina di cui innanzi e limitatamente al ripiano dell'*eventuale* superamento del tetto di spesa regionale per gli anni dal 2015 al 2018 dichiarato con decreto del Ministero della Salute di cui alla pregressa disciplina, le Regioni, previo DM definitorio delle relative procedure da adottarsi su intesa nella Conferenza Stato – Regioni, dovevano entro novanta giorni dal primo decreto individuare l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascuno dei richiamati anni previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fissando i relativi importi addebitati a ciascuno, da corrispondersi entro trenta giorni dall'atto regionale in difetto dovendo il servizio sanitario regionale procedere a compensazione con i debiti via via maturandi nei confronti delle stesse per le forniture in essere.

Premessi tali presupposti, ed essendo intervenuto il DM 06.10.22 sulle modalità procedurali, la Regione Puglia con la determina 12.12.22 indicata in epigrafe, assumendo peraltro che per gli esercizi sino al 2018 i computi sarebbero avvenuti secondo la disciplina vigente sino al 31.12.18, e approvando i conteggi trasmessi dagli enti del servizio sanitario regionale, ha stabilito che la ricorrente

dovrebbe versare con riguardo ai ridetti esercizi **Euro 2.567,91 entro 30 giorni, in difetto procedendosi a compensazione.**

Da quanto precede la legittimazione e l'interesse al presente ricorso ed alle connesse istanze cautelari che è fondato sui seguenti

MOTIVI

I

Illegittimità degli atti presupposti alla determina regionale impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9-ter, co. 1, lett. b), e co. 8, D.L. n. 78/2015. Violazione dell'art. 11, co. 1, delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione dei principi di irretroattività e del legittimo affidamento.

Il DM 06.07.22 e il deliberato della Conferenza Stato Regioni del 07.11.19 (atti presupposti alla determina regionale 12.12.22 incisiva e lesiva della posizione della ricorrente) sono illegittimi perché pretendono di compiere tra il 2019 e il 2022 la determinazione e gli accertamenti che per legge con riguardo agli esercizi dal 2015 al 2018 andavano compiuti il primo (determinazione del tetto regionale) **entro il 15 settembre 2015 e poi con cadenza biennale** e il secondo (accertamento annuale del rispetto o dello sforamento dei tetti) **entro il 30 settembre di ciascun anno.**

Che si tratti di termine perentorio risulta sia da noti parametri costituzionali e comunitari in tema di affidamento e di efficacia retroattiva degli atti, sia dalle stesse disposizioni normative intervenute sul tema.

Ed infatti già la circostanza che per gli anni 2019 e seguenti la norma ha avvertito la necessità di dover stabilire dei termini modificati rispetto a quelli sino ad allora stabiliti dalla legge, conferma il carattere perentorio degli stessi. E del resto con la previsione "a regime" ha stabilito il termine del 30 aprile dell'anno successivo, chiaramente corrispondente a quello di redazione dei bilanci consuntivi, evidentemente ritenuto dallo stesso legislatore il termine **non oltre il quale** le aziende fornitrici possono essere messe a conoscenza di una

avvenuto complessivo sfioramento del tetto nazionale e regionale e quindi della concreta possibilità di subire i conseguenti addebiti.

Ed ancora conferma la natura perentoria del termine, la circostanza che la stessa norma proprio per gli esercizi precedenti al 2018 aveva stabilito che il computo ai fini dello sfioramento e del riparto andasse effettuato, entro il 30 settembre, in via provvisoria considerando i dati consuntivi dell'anno precedente e a conguaglio all'atto del DM da assumersi nell'anno successivo sempre entro il rispettivo 30 settembre. Meccanismo (provvisorio e definitivo) che non avrebbe avuto senso stabilire a fronte di termini che potessero considerarsi meramente ordinatori.

Pertanto integra sicura violazione di legge l'intervento del DM accertativo per gli esercizi dal 2015 al 2018 con anni di ritardo rispetto al termine del 30 settembre stabilito dalla norma per gli esercizi medesimi.

Come pure ancor prima inammissibile è che a fronte di una legge che mandava alla Conferenza Stato - Regioni di determinare i tetti regionali entro il 15 settembre 2015 e poi con cadenza biennale, la Conferenza abbia ritenuto di potervi provvedere nel 2019 con valenza retroattiva relativamente agli anni 2015-2018.

Alla violazione di legge si coniuga anche in via generale la inaccettabilità di un ritardo ultra-sessennale, con cui si pretende di incidere su remunerazione regolarmente contrattualizzate e corrisposte a fronte di prestazioni integralmente eseguite.

Del resto è noto l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa (per tutte Ad Plen. n. 4/12 e 8/06) secondo cui in materia di tetti di spesa se è fisiologico che per la complessità delle determinazioni da assumere le stesse non giungano in tempo utile per essere previamente conosciute dai soggetti destinati ad esserne incisi, ciò non toglie che dette determinazioni debbano comunque arrivare in un termine ragionevole di talché non possa dirsi consolidato l'affidamento sulla pattuita remunerazione delle prestazioni erogate.

Analogamente la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 203/2016 e n. 236/09) e comunitaria (*cf.* CGUE, C-368/89, Crispoltoni) impongono il ragionevole bilanciamento fra retroattività delle disposizioni normative, legittimo affidamento e certezza del diritto.

Ed è evidente come nella specie gli atti presupposti, che la Regione pone a base della determina che pretende di incidere sulla posizione della ricorrente e *a fortiori* questa stessa, sono giunti non solo ben oltre i termini all'uopo fissati dalla legge ma anche (ove mai questi non vi fossero stati o in via denegata non si ritenessero perentori) oltre ogni ragionevole tollerabilità.

Basti del resto considerare che la pretesa è di incidere sulla remunerazione ricevuta dalla ricorrente per prestazioni aggiudicate, contrattualizzate ed eseguite tra 7 e 4 anni or sono con bilanci regolarmente approvati e consolidati prima che alcuno di tali atti intervenisse.

L'illegittimità degli atti presupposti (DM 06.07.22 e deliberato della Conferenza Stato - Regioni del 07.11.19) si ripercuote ovviamente sul conseguente atto regionale e, per quanto occorra, sulla disciplina procedimentale di cui al DM 06.10.22.

*

Va sul punto evidenziata la ontologica differenza tra l'incisione che si vorrebbe operare in materia di dispositivi medici, con il *pay back* che in passato è stato applicato al sistema farmaceutico.

Ed infatti, è decisivo rilevare che in quel caso il sistema prevedeva una tempestiva determinazione di un budget aziendale annuale (**company budget**) su cui poi veniva calcolato il riparto del *pay back*; giammai si pretendeva di farlo oltre cinque anni dopo (sic!) l'erogazione delle prestazioni e la chiusura dei relativi bilanci senza che le aziende abbiano disposto di alcun minimo elemento per prevedere *se e in che misura* la pretesa dello Stato su somme regolarmente maturate sarebbe intervenuta.

Si aggiunga che la domanda di dispositivi medici è determinata direttamente dalla parte pubblica e non già dell'utenza come avviene per le prestazioni sanitarie e per la spesa farmaceutica. Di talché il sistema applicato ai dispositivi medici si presta tra l'altro ad una aberrazione, nel senso che la parte negoziale pubblica può richiedere a fine anno forniture anche in eccesso rispetto alle più immediate esigenze confidando che poi grazie al sistema di recupero verrebbe a non remunerarle affatto o a remunerarle a prezzo irrisorio!!

*

La determinazione della Conferenza Stato - Regioni è altresì illegittima (e con essa i tetti di spesa regionali e quindi tutti gli atti conseguenti) in quanto a fronte di una norma che:

- fissava il tetto nazionale;
- ma poi mandava alla Conferenza la determinazione dei tetti regionali;

la Conferenza medesima non poteva limitarsi a fissare questi, risolvendosi nella mera riproduzione del parametro del tetto nazionale (4,4%, peraltro a sua volta orfano di qualsivoglia ragione istruttoria e motivazionale) ma doveva svolgere una istruttoria adeguata sulle specificità regionali, sui relativi costi standard e sulla spesa storica in dispositivi medici, quale indice di un reale fabbisogno.

*

Il tutto peraltro è avvenuto non solo in assenza assoluta di adeguata motivazione (anche sul ritardo e sulla inammissibile pretesa di abnorme retroattività) ma anche **senza garantire alcuna partecipazione procedimentale**, né in sede di determinazione dei tetti regionali (nemmeno attraverso le organizzazioni di categoria), né in sede di accertamento dell'eventuale splafonamento, né ancora in sede di determinazione del riparto su ogni singola azienda.

*

Né può ritenersi che l'accordo Stato - Regioni del 2019 e il DM 06.7.22 siano stati in qualche modo *ex post* legittimati dalla norma dell'agosto 2022 (art. 1, co.

1 D.L. n. 115/22, conv. in L. n. 142/22, che ha inserito nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 il comma 9-bis) in quanto ciò:

- risulta escluso dal testo della norma;
- ogni dubbio interpretativo in proposito, ove mai sussistente, deve essere sciolto in coerenza con i noti principi in materia di retroattività e legge-provvedimento ripetutamente affermati dalla Corte costituzionale

Ed invero già sul versante letterale la circostanza che la novella legislativa si riferisca solo ad “*eventuale*” superamento dei tetti da stabilirsi in via generale e astratta “*con il decreto di cui*” alla precedente disciplina, esclude che il legislatore abbia inteso “legificare” gli atti amministrativi già intervenuti ed esistenti altrimenti avrebbe fatto specifico riferimento agli stessi e ai loro puntuali contenuti, non già ad un eventuale contenuto di atti previsti in astratto dalla disciplina in materia.

In ogni caso, l'anodina portata testuale della norma va in sede interpretativa risolta nel senso di escludere la legificazione per di più di atti amministrativi impugnabili in uno con le determinazioni esecutive e lesive. E ciò in ragione di noti parametri ermeneutici che vertono sul carattere del tutto eccezionale della sostituzione della legge alla funzione amministrativa e per di più con valenza, retroattiva, escludendo del tutto la relativa ammissibilità allorché si tratti di atti soggetti ad impugnazione giurisdizionale, essendo precluso alla legge di sterilizzare il diritto di difesa.

Pertanto la norma del 2022 va intesa per quello che esclusivamente stabilisce e cioè che **ove fossero in precedenza intervenuti nei sensi di legge** gli atti determinativi dei tetti di spesa regionali (entro settembre 2015 da aggiornarsi con cadenza biennale da parte della Conferenza) e accertativi dello sfioramento del tetto per quegli anni (dal 2015 al 2018 entro il 30 settembre di ogni rispettivo anno, da parte del Ministero), solo in tale ipotesi le Regioni venivano incaricate dalla novella del 2022 in via derogatoria a darvi attuazione nei termini e nei

sensi di cui alla novella stessa come pure si mandava al Ministero di stabilire le relative modalità procedurali.

Il che lascia ferma e non certo incisa dalla legge, la circostanza che nei termini di legge i citati provvedimenti determinativi dei tetti regionali e accertativi dell'eventuale sfioramento non siano intervenuti e che per contro sono illegittimi i provvedimenti emessi solo nel 2019 e nel 2022.

In altri termini la novella deve intendersi volta esclusivamente ad accelerare gli atti esecutivi regionali **nella ipotesi** in cui i presupposti atti della Conferenza e del Ministero fossero in precedenza intervenuti nei termini di legge.

Da qui la permanente illegittimità di questi per l'avvenuta violazione dei termini normativi oltre che di ogni ragionevole spazio di tardività, senza necessità di transitare dalla altrimenti evidente incostituzionalità della novella del 2022 ove a questa si volesse attribuire, in violazione di generali regole ermeneutiche, valenza di legificazione dei pregressi illegittimi atti, come si passa ad illustrare.

II

In subordine. Incostituzionalità della norma del 2022.

Ed infatti ove mai si ritenesse che la novella del 2022 (comma 9-*bis* dell'art. 9-*ter* del D.L. n. 78/2015) abbia dato copertura normativa ai pregressi (illegittimi) atti, assumerebbe ovviamente rilevanza la certo non manifesta questione di costituzionalità, che qui si solleva alla stregua dei principi innanzi richiamati.

Ed infatti alla stregua di quanto esposto deve ritenersi non compatibile con parametri costituzionali e comunitari anche un intervento normativo che pretenda di incidere su compensi corrisposti anni prima a fronte di prestazioni contrattualizzate e regolarmente eseguite.

III

Illegittimità derivante dalla incostituzionalità e anti-comunitarietà delle norme sul *pay back* per dispositivi medici sotto molteplici profili

0. Le norme che disciplinano il meccanismo di cd. *pay back* sui dispositivi medici qui in esame sono incostituzionali e violative di noti principi comunitari, riverberandosi i relativi vizi sugli atti impugnati.

1. Ed invero, in primo luogo violati sono gli articoli 53, 23 e 3 della Costituzione che impongono che una misura tributaria o patrimoniale imposta, quale all'evidenza è quella di specie essendo imposta dalla legge senza possibilità del contribuente di sottrarsi, senza alcun corrispettivo sinallagmatico, al dichiarato fine di soddisfare esigenze erariali di interesse generale, deve essere proporzionata alla capacità reddituale attuale del contribuente e partecipare del sistema tributario progressivo.

Ebbene la retroattività esclude ovviamente l'attualità e la connessione a ricavi connessi a determinati contratti, ignorando i costi sostenuti e la restante capacità contributiva, ne esclude l'aggancio alla capacità contributiva attuale come pure qualsivoglia elemento di dovuta progressività.

Ed invece nella specie si pretende in via retroattiva di selettivamente richiedere somme ad una determinata categoria di contribuenti sol perché gli stessi a loro tempo hanno regolarmente fornito a prezzo concordato (a seguito peraltro anche di regolari aggiudicazioni) merci alla pubblica amministrazione che le ha richieste senza che all'atto della fornitura fosse dagli stessi contribuenti minimamente prevedibile *se e in che misura* vi sarebbe stata tale incisione.

Peraltro, il meccanismo distributivo è privo di qualsivoglia proporzionalità alla capacità reddituale e connessa progressività atteso che è rapportato unicamente alla incidenza dell'ammontare delle forniture della singola azienda sulla spesa complessiva in ambito regionale che peraltro ciascuna azienda non aveva nessuna possibilità di determinare o conoscere.

Peraltro vengono richieste somme connesse a meri ricavi e che per le parti generatrici di reddito sono già state sottoposte a tassazione con il paradosso che la ricorrente dovrebbe restituire i ricavi su cui ha pure pagato le tasse senza nemmeno lo scomputo di queste.

Violata è anche la riserva di legge di cui all'art. 23, posto che non sono stati stabiliti con alcun sufficiente dettaglio i poteri di determinazione dell'imposizione alla singola azienda, solo che si consideri che la stessa deriva direttamente dal tetto di spesa regionale che era stato mandato di determinare alla Conferenza Stato - Regioni senza null'altro indicare in proposito, tanto è vero che poi la Conferenza si è limitata a riprodurre una quantificazione del tetto pari a quello nazionale. E senza alcuna ponderazione del fabbisogno territoriale. Ancor prima, il contributo imposto è rimasto del tutto indeterminato.

Nella multiforme varietà dei dispositivi medici e dei sistemi in cui essi vengono forniti al servizio sanitario la legge avrebbe dovuto con un minimo dettaglio indicare quali andassero computati ai fini della individuazione dei tetti e del loro eventuale sforamento anche in relazione agli appalti misti di servizi e forniture, che notoriamente caratterizzano il settore.

Come noto, per imporre una prestazione patrimoniale necessita una copertura di legge non purchessia ma sufficientemente conformativa del potere amministrativo da esercitarsi anche per renderlo prevedibile dal contribuente e sindacabile dal giudice dell'esercizio del potere.

Tutti elementi che nella specie difettano radicalmente, non avendo il legislatore indicato alcun parametro in ordine al quale il tetto di spesa sia conformato, tanto meno nella sua valenza retroattiva.

2. Le norme indubiate si caratterizzano poi per clamorosa irrazionalità, colpendo indiscriminatamente mere voci di ricavo dovute a prezzo concordato e frutto di aggiudicazione, in misura persino pari nel complesso alla quota di spettanza dell'acquirente che peraltro è il soggetto che soltanto poteva governare la spesa mentre l'azienda fornitrice non poteva certo sottrarsi alla fornitura aggiudicata!!

Pertanto era obbligata a darvi adempimento al prezzo concordato e però ora si trova obbligata a restituire gran parte se non tutto il prezzo ricevuto senza che

all'atto dell'aggiudicazione e della fornitura potesse avere alcuna contezza del *se* e del *quantum* di tale forzoso successivo prelievo.

3. I profili innanzi evidenziati manifestano pure un evidente contrasto della normativa in esame con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Cedu che impedisce l'incisione sul patrimonio soggettivo non adeguatamente disciplinato dalla legge e non rispondente a criteri di ragionevolezza e prevedibilità; nonché con gli articoli 16 e 52 della Carta fondamentale dell'Unione Europea, che con riguardo all'attività di impresa ne impedisce la discriminante e ingiustificabile incisione fuori da criteri di prevedibilità, razionalità e ragionevolezza.

Evidente risulta pure la violazione del principio di libera circolazione delle merci in quanto disincentiva il produttore italiano di dispositivi medici per l'incognita che determina sulla loro corretta remunerazione. (art. 36 TFUE).

Violato è altresì l'art. 267 del TFUE perché l'inopinata restituzione del prezzo comprensivo dell'IVA determina che tale imposta non sia più *pro quota* a carico dell'acquirente (sistema sanitario) bensì a carico del venditore (sic!),

Il che comporta la disapplicazione o in subordine la necessaria rimessione alla CGUE per la verifica di compatibilità delle norme in esame con il diritto euro-unitario.

IV

Violazione di legge ed eccesso di potere

sotto ulteriori profili

La determina regionale pugliese 12.12.22 qui impugnata è altresì illegittima nella parte in cui ritiene che per gli esercizi precedenti al 2018 andasse applicato il sistema di computo che prevedeva la considerazione in via provvisoria del consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento e poi il conguaglio con il decreto dell'anno successivo. Il che è privo ovviamente di senso con riguardo a determinazioni nazionali e regionali assunte nel 2022 quando pertanto i dati definitivi a consuntivi sono ampiamente disponibili con riferimento allo specifico esercizio di riferimento.

Istanza cautelare

Il *fumus* che assiste il ricorso è suscettibile di fondare la presente istanza cautelare, che si propone nella prospettiva e ai sensi dell'art. 55, c. 10, c.p.a., affinché l'on. le Collegio sin d'ora valuti la necessità della sollecita fissazione dell'udienza pubblica, tenendo conto che ad oggi la scadenza per il pagamento degli importi calcolati a titolo di *pay back* (e/o per le operazioni di compensazione) è stata solo unificata sul territorio nazionale all'esclusivo fine di garantire l'equilibrio e stabilità della finanza pubblica e a tal fine fissata al 30/04/2023 (*cfr.* l'art. 1, D.L. n. 4/2023 e le relative premesse), sicché è opportuna la fissazione della discussione in pubblica udienza in una data ad essa antecedente, atteso che dopo il 30/04/23 la ricorrente, che è piccola impresa mera distributrice dei dispositivi medici prodotti da multinazionali del settore, si troverà **certamente** esposta all'ingiusto prelievo forzoso, con conseguenze gravemente pregiudizievoli per il suo conto economico.

*

Per tutti tali motivi

si chiede

l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, previa occorrendo, in una prospettiva subordinata, remissione alla Corte Costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perché decidano sulle questioni proposte.

Con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione dell'istanza cautelare e con vittoria di spese.

I sottoscritti difensori dichiarano che il presente ricorso è soggetto a CU nella misura fissa stabilita *ex lege* in €. 650,00.

I sottoscritti difensori dichiarano, altresì, che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Poste Lecce Centro, sono conformi all'originale nativo del presente atto e che lo stesso viene notificato anche a mezzo pec.

Con ogni salvezza.

Lecce – Roma, 20/01/2023

Avv. Valeria Pellegrino

Avv. Gianluigi Pellegrino